

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



17200/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Fallimento.  
Azione  
revocatoria.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 4998/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 17200

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. 2973  
Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Ud. 12/06/2014  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere - PU  
Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -  
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 4998-2007 proposto da:

MAGGIONI FRANCO MARCELLO (c.f. MGGFNC48L26F205X),  
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA  
MARINA 1, presso l'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che  
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
MARCINKIEWICZ ANDREA, giusta procura in calce al  
ricorso;

2014

1227

- ricorrente -

contro

CARIBONI PARIDE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE

h

STRAORDINARIA (C.F. 00911720159), in persona dei  
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso  
l'avvocato RIZZO ANTONIO, rappresentata e difesa  
dall'avvocato PINCIONE ROBERTO, giusta procura in  
calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 574/2006 della CORTE  
D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/06/2014 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato LONGO LUCIO  
FILIPPO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato PINCIONE  
ROBERTO che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Cariboni Paride s.p.a. in amministrazione straordinaria agiva in giudizio nei confronti di Maggioni Franco Marcello, esponendo che nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza, la società aveva eseguito a favore del convenuto, titolare dell'impresa individuale con ditta omonima, pagamenti per complessive lire 1.813.162.556, da ritenersi revocabili ex art.67,2° comma l.f., perché ricevuti dalla convenuta nella consapevolezza dello stato di decozione della debitrice.

Il Maggioni si costituiva e chiedeva che la domanda fosse dichiarata inammissibile o improponibile, in subordine, instava per il rigetto.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per contrasto della legge Prodi con la normativa comunitaria a tutela della libera concorrenza e del mercato, e compensava le spese.

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7/2-6/3/2006, ha accolto la domanda di revocatoria ed ha quindi condannato il Maggioni al pagamento a favore della procedura di euro 936.420,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese del grado.

Nello specifico e per quanto in questa sede ancora interessa, la Corte d'appello ha richiamato le pronunce della Corte di giustizia in causa C-200/97 e C-295/97 e la

decisione della Commissione CE del 16 maggio 2000, in relazione all' incompatibilità con le norme comunitarie non dell'intero d.l. 26/79, convertito con modificazioni, nella l. 95/79, ma esclusivamente per le disposizioni che prevedono aiuti di Stato non consentiti dall'art.87 del Trattato CE(già art.92), e ha rilevato che non rientra in detta categoria l'azione revocatoria, applicabile a tutte le procedure concorsuali, che presuppongono l'insolvenza.

La Corte, premesso che la Cariboni era stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996, ed assoggettata alla procedura di a.s. con d.m. 9 maggio 1996, ha ritenuto di fissare il *dies a quo* della prescrizione dalla data di nomina dell'amministratore straordinario, da cui la reiezione dell'eccezione di prescrizione.

Ha ritenuto provata la *scientia decoctionis*, attese le ricorrenti notizie di stampa alquanto allarmanti della stampa locale(la ditta del Maggioni ha sede in Grandate), non smentite dalle notizie apparentemente di segno contrario prodotte dalla parte, intese ad evidenziare l'intervento delle banche per il possibile superamento della crisi( per cui un qualunque operatore economico era posto in grado di valutare gli effetti del ricercato e non certo salvataggio);né incideva l'avvenuta prosecuzione

delle forniture, quale scelta soggettiva della parte inidonea a contrastare i dati oggettivi evidenziati.

Quanto alla difesa del Maggioni, di avere eseguito il 98% delle forniture in favore del cantiere Fleres, all'interno del quale la Cariboni operava come socio della Cooperativa Fleres a r.l. e membro del Consorzio aggiudicatario dell'appalto con le Ferrovie dello Stato, e che il commissario era subentrato nel contratto di somministrazione o vendita a consegne ripartite, la Corte d'appello ha rilevato la carenza probatoria di detto contratto, desumendosi dagli atti che si trattava di forniture di materiale sulla base di singoli ordinativi provenienti dalla Cariboni, che aveva eseguito i pagamenti oggetto della revocatoria.

Avverso detta pronuncia ricorre il Maggioni sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso la Cariboni in a.s.

Ambedue le parti hanno depositato memoria ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il Maggioni denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla l.95/79 e degli artt.87, 88 del Trattato CE, e solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.7 della l. 273/2002, nella parte in cui estende alle imprese, già sottoposte alla procedura di a.s. di cui al d.l. 6/79

convertito nella l. 95/79, le norme dettate per la liquidazione coatta amministrativa, per violazione dell'art.3 Cost. e del principio di coerenza e ragionevolezza, in relazione agli artt.69 e ss. del d.lgs. 270/1999.

1.2.- Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.2935 c.c. in relazione agli artt. 2903 c.c. e 67, 2° comma l.f., sostenendo che la prescrizione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, da cui l'avvenuta prescrizione nel caso.

1.3.- Col terzo mezzo, la parte si duole del vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.67, 2° comma l.f. e del vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta prova della scientia.

2.1.- Il primo motivo va respinto e va considerata inammissibile la questione di costituzionalità prospettata. Come affermato nella pronuncia 12313/07 (e conformi, le successive 16994/07, 7163/2012 e 13080/2013), essendo la revocatoria fallimentare normalmente esercitabile nel corso delle procedure fallimentari, nessun carattere "selettivo", configurabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (già art. 92) del Trattato CE, può essere ravvisato allorché l'azione revocatoria sia esercitata nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi, come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26), senza che abbia a tal fine alcun significato la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria (onde ricavarne che l'azione revocatoria non comporta aiuti alle imprese sotto il profilo di un finanziamento forzoso unicamente ove esercitata nella seconda fase), atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori, non rilevando d'altra parte che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, essendo sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento.

Quanto alla questione di costituzionalità, la stessa è priva del necessario quesito ex art.366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*; il ricorso è stato infatti proposto avverso sentenza pubblicata il 6 marzo 2006, e l'art.366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 40/2006, art.6, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, dalla l. 69/2009, art. 47, è applicabile ai ricorsi proposti avverso

sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, ex art. 58,5° comma, l.69/2009.

Come infatti ritenuto dalle Sezioni unite nella pronuncia 1707/2013, conforme alla precedente sentenza 28050/08, in tema di ricorso per cassazione, la prospettazione di una questione di costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la questione medesima, suppone necessariamente che, a conclusione dell'esposizione del motivo così finalizzato, sia indicato il corrispondente quesito di diritto previsto dall'abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. (ove applicabile "ratione temporis"), indipendentemente dalla rilevabilità d'ufficio della questione di costituzionalità e dall'ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un dubbio di costituzionalità.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

La prescrizione quinquennale decorre infatti, come ritenuto dalla Corte d'appello, dalla nomina del commissario straordinario; come infatti ritenuto tra le ultime, nella pronuncia 13244/20118 (e vedi in senso conforme la sentenza delle Sezioni unite 437/2000), in tema di amministrazione straordinaria aperta ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, l'azione revocatoria fallimentare è



esperibile solo dalla data del decreto che dispone l'apertura della procedura e la nomina del commissario, essendo quest'ultimo l'unico soggetto legittimato all'esercizio della suddetta azione, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, bensì solo dalla data del decreto di nomina del commissario governativo, ossia dal momento in cui, a norma dell'art. 2935 c. c., il diritto può essere fatto valere.

2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo, articolato nella rubrica sia come vizio ex art.360 n.3 che ex art.360 n.5 c.p.c., si chiude con quattro "quesiti di diritto", i primi due del tutto assertivi, il terzo genericamente inteso a far valere la carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. ed il terzo invoca il difetto di prova.

In tal modo la parte ha sostanzialmente prospettato come questione di diritto la valutazione di merito effettuata dalla Corte d'appello, in ogni caso determinando una vera e propria commistione tra il vizio ex art.360 n.3 e quello ex art.360 n.5 c.p.c., sì da articolare quesiti plurimi "misti" e generici, come tali inammissibili.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 15.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella percentuale del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 12 giugno 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

R.M. D. U. 



**Depositato in Cancelleria**

24 LUG 2014

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madalferi

